CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

14/072/CU15/C6

POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN MERITO AL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2014, N. 83 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, LO SVILUPPO DELLA CULTURA E IL RILANCIO DEL TURISMO.

Punto 15) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime **parere favorevole al Decreto Legge** con alcune proposte emendative e integrative.

La Conferenza manifesta un generale apprezzamento per l'impostazione del D.L. n. 83 del 2014, con particolare riferimento alla previsione del credito di imposta da parte del Governo che potrebbe dare un aiuto al mondo imprenditoriale.

Con riferimento al turismo, si precisa, tuttavia, che in forza di costante giurisprudenza costituzionale (*ex plurimis* sentenze n. 214/2006 e n. 76/2009), in una materia di competenza esclusiva regionale, si rende necessaria l'acquisizione dell'intesa, in ossequio delle condizioni di proporzionalità e di leale collaborazione, che pertanto va prevista quanto meno in sede di emanazione dei decreti attuativi.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 197 del 2003, ha chiarito che *"a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, le Regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano essere titolari, approvando una disciplina legislativa, che può anche essere sostitutiva di quella statale*" (conformi sentenze n. 90/2006, n. 255/2007, n. 344/2007 e n. 94/2008).

Si sottopongono le seguenti proposte emendative e integrative:

Articolo 1

ART BONUS – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Articolo 1 - Comma 1

Dopo la dicitura "delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche", aggiungere:

"o di enti di diritto privato in controllo pubblico o di Onlus con finalità culturali"

Motivazione

La dicitura, mutuata dal Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni articolo 22- ha lo scopo di includere anche gli enti che hanno partecipazione pubblica.

Articolo 4
Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali

Articolo 4 - Comma 1
Dopo la dicitura "delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con le esigenze del presente comma", eliminare la dicitura "**in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 1 e 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche, nonché**".
Motivazione
Sembra corretto mantenere eventuali particolari disposizioni regionali.

Articolo 5
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico sinfoniche

Articolo 5 - Comma 6
L'onere relativo al fondo di rotazione sembra ricadere sulle Regioni laddove "si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa…".
Si chiede un chiarimento.

Articolo 7
Piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali e altre misure urgenti per i beni e le attività culturali

Articolo 7 - Comma 1
Dopo la dicitura "Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e de turismo, sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici" aggiungere **"e sentita la Conferenza Unificata"**

Articolo 7 - Comma 2, Lettera B)
Con riferimento all'inserimento del comma 4-ter, sostituire la dicitura "elaborati da enti locali" con la dicitura **"elaborati da enti territoriali".**

Infine, per quanto attiene al Turismo, si coglie l'occasione per ribadire la richiesta di riattivazione del confronto sul Piano Strategico Nazionale del Turismo.

Articolo 8
Misure urgenti per favorire l'occupazione giovanile presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica

Articolo 8 - Comma 4
Sostituire "sentita la Conferenza Unificata" con **"d'intesa con la Conferenza Unificata"**

Articolo 9
Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi

Articolo 9 - comma 2
Si chiede di limitare le spese previste al comma 2 esclusivamente ai punti a), b), c) e g).
Motivazione:
Ciò al fine di non disperdere in altre iniziative l'obiettivo principale rappresentato dall'ampliamento del Wi-fi gratuito nelle strutture ricettive e la dotazione del web e garantire la crescita con la formazione degli operatori del settore.

Articolo 9 - comma 4
Il comma 4 prevede che con Decreto Ministeriale siano adottate le disposizioni applicative del presente articolo entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione.
Nell'esprime apprezzamento per avere adottato un provvedimento inerente il credito di imposta, appare opportuno chiedere l'introduzione quanto meno delle parole "*sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano*", se non anche la richiesta di intesa per contribuire ad una razionale distribuzione sul territorio.

Articolo 10
Disposizioni urgenti per l'introduzione di un credito di imposta e di ulteriori agevolazioni fiscali per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive

Nel condividere la previsione si auspica l'incremento del credito di imposta per le spese relative all'accessibilità e la visitabilità delle strutture ricettive attraverso interventi sui fabbricati e le aree che ospitano le strutture ricettive alberghiere al fine di attuare le disposizioni vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche e localizzative e per garantire la fruizione degli spazi e delle attrezzature sia all'interno delle unità abitative che nelle zone di relazione alle persone con ridotta capacità motoria, sensoriale in condizioni di sicurezza e autonomia.

Articolo 10 - comma 5
Il comma 5 prevede che con Decreto Ministeriale siano adottate le disposizioni applicative del presente articolo entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, *sentita* la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano.
Atteso che il contenuto del Decreto Ministeriale è piuttosto dettagliato (prevede ad esempio l'individuazione delle tipologie delle strutture ricettive beneficiarie e degli interventi ammessi, le procedure di ammissione al beneficio, le soglie minime di spesa, ecc.), con chiari riflessi sulla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, **è opportuno prevedere *l'intesa* al posto del mero *parere*.**

Con riferimento al comma 2, si ritiene di introdurre anche la voce relativa alla manutenzione straordinaria in quanto la maggior parte degli interventi sulle strutture esistenti non si manifesta come ristrutturazione edilizia; inoltre si segnala che manutenzione straordinaria a differenza della ristrutturazione edilizia non è onerosa.

Articolo 11
Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche

Articolo 11 - comma 1
Il comma 1 dispone che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, rediga e adotti il piano straordinario della mobilità turistica.
La norma prevede che la Conferenza Stato-Regioni sia *sentita***, sarebbe invece opportuno prevedere l'*intesa*.**

Articolo 11 - comma 3
Si suggerisce di **aumentare**, al comma 3, **la durata della concessione** dei beni demaniali ivi indicati **da 7 a 15 anni e di prevedere, inoltre, la convocazione della Conferenza di Servizi** da parte dei Comuni in cui ha sede la struttura per il cambio di destinazione di uso.
Si suggerisce inoltre la possibilità di prevedere formule temporali che permettano un termine della concessione coerente con la tipologia degli interventi e con l'entità degli investimenti.

Si evidenzia l'esigenza che i beni demaniali vengano trasferiti alle Regioni ed alle Province Autonome che ne determinano in via autonoma l'uso e l'eventuale concessione, al fine di dar seguito al c.d. federalismo demaniale.

Articolo 12
Misure urgenti per la semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici

Articolo 12 - comma 3, lettera B)
Eliminare l'inciso "al fine dell'esecuzione dei dovuti controlli"
Motivazione:
Si tratta di un refuso generato da una modifica alla precedente versione (14 maggio) del decreto.

Articolo 13
Misure urgenti per la semplificazione in materia di beni culturali paesaggistici

Articolo 13 – comma 1 – lettera A)
Si chiede di specificare al comma 1, lett. a), il concetto di strutture turistico-ricettive, onde evitare incertezza nella sua interpretazione.

Articolo 16
Trasformazione di Enit in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A

Quanto all'art. 16 in esame, si chiede:

- di eliminare al **comma 2** ogni riferimento alla commercializzazione, funzione propria degli imprenditori e non dell'Enit;
- che al **comma 3** dopo le parole "*stipula convenzioni con le Regioni*" siano introdotte le seguenti "*e le Province Autonome*";
- che il **comma 5** preveda l'intesa con le Regioni e le Province Autonome per la definizione delle previsioni ivi previste con riferimento all'approvazione del nuovo statuto Enit.

Inoltre, in considerazione del fatto che:

- il **comma 6** recita "*lo Statuto stabilisce, altresì, che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal Presidente dell'Enit, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano*";
  il comma 6 dispone inoltre che lo Statuto dell'Enit disciplini anche Osservatorio Nazionale del Turismo, anche in questo caso senza alcun coinvolgimento del sistema regionale;

Si ritiene opportuno che nel c.d. *consiglio federale* di cui al comma 6 siano rappresentate le Regioni, oltre che le Province Autonome di cui si chiede la previsione nel testo, che potranno delegare a loro volta le rispettive agenzie per il turismo e non direttamente queste ultime.

Solo il **comma 7** chiede il parere della Conferenza Stato-Regioni, ma stante la competenza esclusiva delle Regioni e delle Province Autonome in materia di turismo ai sensi dell'art. 117 Cost. ed alla luce delle sentenze n. 214 del 2006 e n. 339 del 2007 della Corte Costituzionale, che prevedono il debito loro coinvolgimento tramite la previsione dell'intesa nella fase di definizione e di disciplina relativa all'istituzione e al funzionamento dell'Enit, la Conferenza chiede la previsione dell'intesa stessa anche nell'ambito del citato comma 6 anche con riferimento all'Osservatorio Nazionale del Turismo che deve vedere il debito coinvolgimento del sistema regionale.

Si ritiene inoltre indispensabile che le competenze del Portale ITALIA.IT siano trasmesse all'Enit.

La Conferenza sottopone altresì le seguenti proposte integrative:

Articolo aggiuntivo in merito ai **distretti turistici costieri**

I distretti turistici costieri sono stati previsti dall'art. 3 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, modificato dall'art. 66, comma 1 bis, del D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012, allo scopo di favorire il rilancio del comparto e di riqualificare e rilanciare l'offerta nazionale, migliorando l'efficienza dell'organizzazione e della produzione dei relativi servizi.

Il comma 388 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) ha accordato una proroga al 30 giugno 2013 per la delimitazione territoriale dei distretti.

Le Regioni manifestano profondo interesse per l'istituto, ma solo poche sono riuscite a costituire i distretti turistici per via della complessità della relativa procedura, ragione per la quale chiedono che si intervenga al ripristino della procedura costitutiva dei distretti.

È quanto, peraltro, emerso il 24 luglio 2013 durante la seduta dell'Aula della Camera dei Deputati in occasione della quale il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/1248-A-R/188 con cui si è impegnato a favorire lo sviluppo dei distretti turistici costieri, valutando l'opportunità di semplificare l'iter formativo e di estendere fino al 31 dicembre 2014 il termine per la delimitazione territoriale.
Lo stesso Governo ha riconosciuto che il termine di cui all'art. 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 non risulta sufficiente per conseguire l'obiettivo di agevolare le amministrazioni e le associazioni di categoria nel creare i distretti turistici costieri.

Si chiede pertanto che nella Legge di conversione del D.L. in esame sia ripristinata la possibilità di istituire distretti turistici costieri introducendo un articolo del seguente tenore:
"*Sono riaperti i termini per la costituzione dei distretti turistici costieri di cui all'art. 3 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, modificato dall'art. 66, comma 1 bis, del D.L.*

n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012. La stessa procedura è estesa alle zone interne ovvero miste ";
prevedendo anche la possibilità di realizzare, nell'ambito del distretto turistico, progetti pilota, concordati con i ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità.
Tale è l'interesse regionale per tale strumento, da chiedersi la sua estensione anche alle aree interne del Paese.

Infine, la legge n. 106/2011 che dovrebbe garantire vantaggi e benefici alle imprese appartenenti ai c.d. Distretti turistici. Ad esempio l'art. 1, comma 368, della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) fa riferimento a agevolazioni fiscali, amministrative e finanziarie per le quali lo Stato avrebbe dovuto emanare specifici regolamenti, ma che dal 2005 ad oggi non sono ancora stati approvati. Le Regioni auspicano l'adozione di detti regolamenti a favore delle imprese, così come l'implementazione delle opportunità ancora inespresse delle cosiddette *"Zone a buro-crazia zero*", la cui regolamentazione attuale è quella di cui all'art. 37 bis del D.L. n. 179/2012, che ne prevede l'individuazione nell'ambito delle attività di sperimentazione ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 5/2012 (che proseguono fino al 31 dicembre 2013). In questo senso, il richiamo alle zone a burocrazia zero contenuto nell'art, 3, comma 6, lett. b) del D.L. n. 70/2011 crea incertezza nell'applicazione ai distretti turistici.
Ragione in più per chiedere un intervento di semplificazione dell'iter amministrativo in commento, attesa la necessità di rendere coerente la disciplina delle zone a burocrazia zero con quella relativa ai distretti turistici.

Articolo aggiuntivo in merito all'**aggiornamento della classificazione alberghiera**
Le Regioni e Province autonome chiedono di aggiungere che un articolo disponga l'aggiornamento della classificazione alberghiera e della classificazione di impresa turistica, attraverso l'adozione di **un'intesa forte Stato-Regioni ai sensi della Legge n. 131 del 2003** entro 60 giorni dalla conversione in legge del Decreto Legge in commento.

Si chiede inoltre che entro 180 giorni dalla conversione in legge del presente Decreto Legge sia adottata un'intesa forte Stato-Regioni per la classificazione delle imprese extra ricettive.

Più in generale, si sottolinea l'opportunità che siano investite maggiori risorse finanziarie per la riqualificazione alberghiera e la digitalizzazione. In particolare, sembrano insufficienti i 20 milioni di Euro previsti per l'anno 2015 per la riqualificazione alberghiera. Il rischio é quello di creare aspettative tra gli operatori che poi andrebbero deluse.

Roma, 12 giugno 2014